AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 979 del 09 agosto 2012.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER L'INCREMENTO DEL FONDO UNICO AZIENDALE DI CUI AGLI ARTT. 153 E 155 DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA" TRAMITE LE EVENTUALI ECONOMIE AGGIUNTIVE REALIZZATE DAI SINGOLI ENTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMI 4 E 5 DEL D. L. 06 LUGLIO 2011, N. 98 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.

Il giorno 09 agosto 2012 alle ore 16,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Mauro CRETIER

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER – Roberto CATTIN

CONAPO – Simone OLIVERI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2012 n. 1519 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo per l'incremento del Fondo unico aziendale di cui agli artt. 153 e 155 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" tramite le eventuali economie aggiuntive realizzate dai singoli enti in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per l'incremento del Fondo unico aziendale di cui agli artt. 153 e 155 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" tramite le eventuali economie aggiuntive realizzate dai singoli enti in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 20 luglio 2012 n. 1519 ed è allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Carmela MACHEDA

CISL /FP
Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER
Roberto CATTIN

CONAPO
Simone OLIVERI

ACCORDO PER L'INCREMENTO DEL FONDO UNICO AZIENDALE DI CUI AGLI ARTT. 153 E 155 DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA" TRAMITE LE EVENTUALI ECONOMIE AGGIUNTIVE REALIZZATE DAI SINGOLI ENTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMI 4 E 5 DEL D. L. 06 LUGLIO 2011, N. 98 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.

Premesso che

l'art. 16 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede:

- al comma 4 che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

- al comma 5 che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50% per finanziare forme di incentivazione del personale, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi legati alla performance del personale.

L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali di categoria del comparto unico della Valle d'Aosta per il pubblico impiego convengono quanto segue:

Art. 1
(Modificazione della rubrica ed integrazione dell'art. 155 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di ulteriori incrementi del Fondo unico aziendale)

1. La rubrica dell'art. 155 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così modificata:
   "*(Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale e ripartizione delle risorse derivanti dalle eventuali economie aggiuntive di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011)*".

2. L'articolo 155 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è integrato con l'inserimento del seguente comma 6:
   "*6. A decorrere dal fondo unico aziendale dell'anno 2012, il fondo stesso è ulteriormente incrementato dalle eventuali economie aggiuntive di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente, nel rispetto delle relazioni sindacali.*"